

gravi di tutti i contribuenti, per aiutare chi non ne abbia assolutamente bisogno.

Il non tenere conto in simili aiuti della condizione di povertà dei danneggiati può nascondere un pericolo per l'Erario nazionale.

Io, come ho detto da principio, approverò il disegno di legge così, come è stato proposto, perchè oramai, dopo tanto tempo trascorso, un ulteriore ritardo sarebbe soverchiamente dannoso alle popolazioni interessate; però ho creduto opportuno di fare queste dichiarazioni affinchè non siano dimenticati quei principî, che a me paiono savi e buoni e che debbono presiedere all'opera dello Stato, quando debba venire in aiuto di privati danneggiati da pubbliche calamità.

Vacchelli, ministro del tesoro. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vacchelli, ministro del tesoro. L'onorevole Guicciardini ha riconosciuto che questo disegno di legge segue i criteri già introdotti nella nostra legislazione in occasione del terremoto della Liguria.

Quando si presentano casi gravi è impossibile che lo Stato non senta il dovere di venire in soccorso dei danneggiati. Certamente è necessario distinguere i danneggiati poveri da quelli che si trovano in condizione di poter sostenere senza fatica i danni, che loro provengono dalla disgrazia. Ma a questo appunto provvede l'ultimo alinea dell'articolo 7 del disegno di legge, presentato dal Ministero, nel quale è detto:

« Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari, che eventualmente si sostituissero al diritto dei primi, secondo dispone il presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali, da non potere con mezzi propri provvedere in tutto od in parte alla ricostruzione od alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato. »

Questa proposta il Ministero non l'ha punto abbandonata; quindi vede l'onorevole Guicciardini che il testo del disegno di legge risponde appunto alle considerazioni, che egli ha svolte alla Camera.

E, quando verrà in discussione l'articolo 7, ora diventato 9 nel testo della Commissione, sarò ben contento ch'Ella sorga a sostegno della proposta del Governo, di mantenere, cioè, questo capoverso dell'articolo.

Guicciardini. Chiedo di parlare.

220

Presidente. Ne ha facoltà.

Guicciardini. Anche nella proposta fatta dal Ministero a me pare che il concetto, che io ho espresso e che l'onorevole ministro riconosce giusto, non sia sanzionato; poichè, in base a codesto articolo, tutti quelli che sono in necessità di contrarre mutui, ancorchè non siano poveri, avranno diritto di ottenere, naturalmente nei limiti stabiliti dal bilancio, il concorso del Governo.

A me pare che le mie osservazioni, anche di fronte alla proposta del Ministero, siano fondate; ma, poichè il ministro del tesoro dà a quell'articolo un'interpretazione alquanto differente da quella che io gli davo, nel senso più restrittivo, cioè che coloro che sono agiati non potranno usufruire di questa legge, io non posso fare altro che prendere atto delle dichiarazioni del ministro e dichiararmene soddisfatto.

Raccuini, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Raccuini, relatore. La Commissione ha attentamente studiato l'articolo 7...

Vacchelli, ministro del tesoro. Ne parleremo all'articolo 7.

Raccuini, relatore. ... Rispondo in genere all'onorevole Guicciardini che, appunto perchè si trattava di urtare contro possibili inconvenienti, la Commissione propose che quel comma fosse soppresso, e col ministro si era rimasti appunto in questa intesa.

Vacchelli, ministro del tesoro. No.

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Su questo punto non ci fu nessun accordo.

Raccuini, relatore. Va bene; ne parleremo all'articolo 7.

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno domandando di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a fare prestiti ai Comuni dei circondari di Rieti e di Cittaducale, allo scopo esclusivo di abilitarli a sgombrare le macerie, a riattare le vie e ricostruire e riparare i loro edifici e tutte le altre opere pubbliche danneggiate dal terremoto del 28 giugno 1898.

Per la durata di trentacinque anni sarà iscritta nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, incominciando